

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO:

SERVIZIO:

UFFICIO:



GIUNTA REGIONALE

L'Estensore Avv. Dania Aniceti	Il Responsabile dell'Ufficio Avv. Dania Aniceti	Il Dirigente del Servizio Avv. Stefania Valeri
_____	_____	_____
(firma)	(firma)	(firma)

Il Direttore Regionale	Il Componente la Giunta
_____	_____
(firma)	(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:	Il Presidente della Giunta

	(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'AMARIO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. QUARESIMALE Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

Ricorso alla Corte Costituzionale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la L.R. Abruzzo n. 29 del 13.10.2020 recante “*Modifiche alla Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo). Misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia*”. Rinuncia parziale al ricorso. Accettazione (CC 47/20).

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso alla Corte Costituzionale avverso la Legge Regionale della Regione Abruzzo n. 29 del 13 ottobre 2020, recante *Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983 n. 18 (Norme per la conservazione, tutale, trasformazione del territorio della regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia*;

CONSIDERATO che la richiamata Legge Regionale è stata impugnata relativamente agli art.li 5, 7, 10, 18, 19, 23 e 25, poiché, a parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si legge nel ricorso,

tali statuizioni violano disposizioni statali che costituiscono norme interposte e risultano così invasive della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, abbassando altresì il livello della tutela dei predetti interessi, determinando la violazione dell'art. 9 della Costituzione. Le disposizioni regionali censurate inoltre contrastano con norme di principio in materia di governo del territorio e quindi violano l'art. 117 terzo comma della Costituzione;

VISTA la L.R. Abruzzo 20 gennaio 2021 n. 1 con cui sono state apportate modifiche all'impugnata normativa; infatti, la Regione Abruzzo si è ritualmente costituita nel giudizio costituzionale pendente N. 102/2020, instando – proprio in ragione delle modifiche normative approvate – affinché venisse dichiarata cessata la materia del contendere e comunque rigettata, nel merito, la questione di legittimità costituzionalità sollevata, con conseguente conferma della legittimità dell'impugnata normativa, come modificata;

VISTO l'atto di rinuncia parziale al predetto ricorso, notificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29.03.2021, in ragione delle modifiche normative intervenute con L.R. 20 gennaio 2021 n. 1. In particolare, si legge nell'atto di rinuncia, *con la suddetta legge sono state apportate modifiche all'art. 23 della L.R. n. 18/1983, ed è stato introdotto l'art. 23 bis che recepisce le osservazioni governative, consentendo di ritenere superate le censure di illegittimità rilevate con riferimento agli art.li 5, comma 3, e 7, della L.R. 29/2020. Inoltre, con l'art. 19, comma 8, lett. d) della stessa L.R. 1/2021, la Regione è intervenuta in relazione all'art. 33 della L.R. 18/1983, prevedendo che, per le modifiche degli strumenti urbanistici non qualificate come varianti ai sensi della legge regionale, la delibera consiliare sia subordinata al parere paesaggistico dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, consentendo di ritenere altresì superati i rilievi sollevati con riferimento all'art. 10 della L.R. 29/2020 oggetto di impugnativa.* In conclusione, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la rinuncia parziale all'impugnativa pendente, limitatamente agli art.li 5, comma 3, 7 e 10, ritenendo ancora validi gli ulteriori motivi di impugnativa riferiti agli art.li 18, 19, 23 e 25;

VISTA altresì la successiva L.R. Abruzzo 23.04.2021 n. 8, art. 6, con cui è stato sostituito, a sua volta, l'art. 23 comma 1 della Legge Regionale n. 29 del 13 ottobre 2020;

VISTO l'ulteriore atto di rinuncia parziale al predetto ricorso, notificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04.02.2022, in ragione delle modifiche normative intervenute con L.R. 8/2021, art. 6. In particolare, si legge nell'atto di rinuncia, *che le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 23, comma 1, risultano superate;* pertanto, il Consiglio dei Ministri, ha deliberato la rinuncia parziale all'impugnativa pendente, limitatamente all'art. 23 comma 1, ritenendo ancora validi gli ulteriori motivi di impugnativa riferiti agli art.li 18, 19 e 25, non modificati dalla Regione Abruzzo;

VISTO l'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale del 07.10.2008 il quale dispone che *la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo;*

PRECISATO che nel caso in esame trattasi di *rinuncia parziale all'impugnativa pendente, limitatamente agli art.li 5, comma 3, 7, 10 e 23, comma 1,* essendo ritenuti ancora validi – secondo la prospettazione avversa - gli ulteriori motivi di impugnativa riferiti agli art.li 18, 19, e 25

VISTA la L.R. 77/99 art. 23;

VISTA, infine, la L.R. n. 9 del 2000 recante “Istituzione dell'Avvocatura Regionale”;

RITENUTO pertanto di poter accettare le intervenute rinunce parziali al ricorso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvedendo alla notifica, alla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, del relativo atto di accettazione, ed al successivo deposito dello stesso nel giudizio costituzionale pendente, instando in ogni caso per il rigetto – nel merito – della questione di legittimità costituzionalità ancora pendente, con conseguente conferma della legittimità dell'impugnata normativa;

DATO ATTO che il Dirigente dell'Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità del presente provvedimento;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di prendere atto delle rinunce parziali all'impugnativa pendente, notificate rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 29.03.2021 e il 04.02.2022, limitatamente agli art.li 5, comma 3, 7, 10 e 23 comma 1 della legge Regionale n. 29 del 13.10.2020, e di accettarle;
- di autorizzare gli Avv.ti Stefania Valeri e Dania Andreina Aniceti, già costituite in giudizio in difesa della Regione Abruzzo, alla notifica dell'atto di accettazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed al successivo deposito dello stesso nel giudizio costituzionale pendente N. 102/2020, insistendo – in ogni caso – per il rigetto della questione di legittimità ancora pendente, con conseguente conferma della legittimità dell'impugnata normativa;
- di inviare copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale ed alle Strutture regionali competenti nelle materie oggetto di impugnativa.